



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 153 del 04/10/2011**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 settembre 2011, n. 2031

CONT. n. 2166/04/FR - Tribunale di Bari sez. distaccata di Bitonto; Stancarone s.r.l. c/ Regione Puglia - sentenza n. 81/2011 n. di R.G. 172/06 - Riconoscimento del debito fuori bilancio.

L'Assessore alle Infrastrutture Strategiche e Mobilità, prof. Guglielmo Minervini, sulla base dell'istruttoria predisposta dal funzionario istruttore e confermata dal Dirigente del Servizio Reti ed Infrastrutture per la Mobilità, riferisce quanto segue:

Con atto di citazione notificato in data 5/07/2004 la società a r. l. Stancarone conveniva in giudizio dinanzi al giudice di Pace di Bitonto la Regione Puglia per sentire dichiarare ed accertare la responsabilità di quest'ultima nel sinistro accaduto il giorno 8 marzo 2004 in Palo del Colle e per l'effetto condannarla al pagamento della complessiva somma di €. 1.488,58 oltre interessi e svalutazione monetaria a titolo di risarcimento dei danni subiti dall'autoveicolo FIAT Punto di proprietà della Stancarone s.r.l. targato BG726WN.

La parte attrice nell'atto di citazione affermava che l'autoveicolo di sua proprietà mentre percorreva piazza A. Diaz nell'abitato di Palo del Colle veniva urtato da un' autobus di linea con targa BY198BR di proprietà della Regione Puglia, ma in uso alle Ferrovie Appulo Lucane che non concedeva la dovuta precedenza alla Fiat Punto.

A seguito dell'impatto l'autoveicolo riportava danni che la parte attrice quantificava in complessivi €. 1.488,59 oltre IVA.

Successivamente la parte attrice inviava formale invito alla Regione Puglia a risarcire i danni patiti e a comunicare il nominativo della compagnia assicuratrice che copriva la r. c. automobilistica.

A tale invito non veniva dato alcun riscontro e nel successivo giudizio instaurato dinanzi al giudice di Pace di Bitonto la Regione Puglia non si costituiva e quindi veniva dichiarata contumace.

A conclusione di tale giudizio il G. d. P. di Bitonto con sentenza in data 30 gennaio 2006 n. 35/05 - n. 120/06 cron. depositata in cancelleria il primo febbraio 2006 condannava la Regione Puglia, in quanto responsabile del sinistro, a pagare alla parte attrice la somma di €. 638,11 quale risarcimento danni oltre interessi legali dalla data del sinistro al momento dell'effettivo soddisfo, svalutazione monetaria, le spese di CTU e le spese legali a favore del legale di parte attrice quantificate in €. 953,00 oltre rimborso forfetario su diritti e onorari, IVA e CAP.

Con nota in data 29 marzo 2006 n. prot. 26/889/SIT l'allora Settore Trasporti rappresentava all'Avvocatura Regionale la necessità di proporre appello avverso la sentenza del G. d. P. di Bitonto n. 35/05 del 30 gennaio 2006.

In data 31 marzo 2006 il Presidente della G. R. conferiva mandato di rappresentanza e difesa all'Avv. Serena Triggiani con studio in Bari alla via Cognetti 25.

Con D.G.R. n. 491 in data 19 aprile 2006 l'incarico difensivo di cui sopra veniva ratificato.

In data 6 aprile 2006 l'Avv. Triggiani predisponendo atto di citazione in appello, chiedendo al Tribunale di Bari sezione distaccata di Bitonto la riforma della sentenza n. 35/05 del G. d. P. di Bitonto ed in particolare dichiarare la responsabilità esclusiva per colpa della società Stancarone srl in relazione al sinistro occorso il giorno 12.3.2004 ( e non come erroneamente indicato nella sentenza di 1° grado l'8.03.2004 ) a Palo del Colle per i danni causati dal sig. Stancarone Andrea, legale rappresentante della società Stancarone s. r. l., all'autobus di linea in uso alle Ferrovie Appulo - Lucane tg. BY198BR, di proprietà della Regione Puglia, nonché condannare la medesima società al pagamento delle spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio.

Nel corpo dell'appello l'Avv. Triggiani affermava che era stato l'automezzo della Stancarone s.r.l. ad urtare l'autobus di linea delle FAL che addirittura era fermo in piazza Diaz a Palo del Colle, procurando a quest'ultimo notevoli danni, tant'è che la compagnia assicurativa "Milano" per conto della società a r. l. Stancarone in data 13.10.2004 risarciva la società FAL per i danni subiti dal suo autobus di linea.

Pur tuttavia con sentenza n. 81/2011, n. di R. G. 172/06 il giudice del Tribunale di Bari, sezione distaccata di Bitonto, rigettava l'appello della Regione Puglia, confermando la sentenza n. 35/05 del G. d. P. di Bitonto condannando altresì la medesima Regione a rimborsare le spese del giudizio in appello, liquidate in complessivi €. 1.077,00 oltre il rimborso delle spese generali e accessori come per legge.

In data 3.6.2011 l'Avv. Triggiani trasmetteva all'Avvocatura regionale la comunicazione del dispositivo della sentenza n. 81/2011 resa dal Tribunale di Bari - sez. distaccata di Bitonto nonché nota specifica del legale di controparte.

In data 13.06.2011 l'avvocato incaricato dell'Avvocatura regionale inviava al Servizio reti ed infrastrutture per la mobilità la sopra indicata documentazione, oltre a copia della sentenza di primo grado, con invito a corrispondere alla parte attrice sia la somma liquidata a titolo di risarcimento danni, oltre interessi e svalutazione monetaria, le spese di CTU e sia le spese legali di 1° e 2° grado.

Al fine di evitare ulteriori aggravii di spesa si ritiene opportuno e necessario disporre affinché si provveda alla liquidazione e pagamento delle somme richieste e dovute.

Tanto premesso si propone che la Giunta regionale proceda al riconoscimento del debito fuori bilancio di €. 638,11 quale sorte capitale dovuta in ottemperanza delle citate sentenze e alla connessa variazione di bilancio per l'esercizio finanziario 2011 con consequenziale trasmissione del presente provvedimento alla Procura regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23, comma 5 della legge 27.12.2002 n. 289.

Gli interessi maturati pari ad €. 199,91 e le spese di CTU e legali (di 1° e 2° grado) e quelle di registrazione pari complessivamente a €. 3.458,75, faranno carico rispettivamente ai capitoli 1315 (interessi) e 1317 (spese legali e di CTU) del bilancio del corrente esercizio finanziario.

Ritenuto altresì opportuno per l'esiguità del valore della controversia non proporre avverso la sentenza n. 81/2011 resa dal Tribunale di Bari - sez. distaccata di Bitonto ricorso in Cassazione.

Rilevato, infine, che il sinistro oggetto della controversia di cui sopra è stato determinato da un dipendente della società FAL sarà necessario rivalersi nei confronti della medesima società FAL per l'intero somma che sarà liquidata dalla Regione Puglia per effetto della sentenza n. 81/2011 resa dal Tribunale di Bari - sez. distaccata di Bitonto.

**COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N. 28 E S.M.I.**

Al finanziamento della spesa di € 638,11, si provvederà mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e cassa, con prelievo dell'importo corrispondente dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale rimpinguamento del Cap. 1318 (Fondo di riserva per la definizione di partite pregresse) del bilancio regionale; Il Settore ragioneria è incaricato di provvedere alla variazione amministrativa mediante riduzione di €. 638,11 dal capitolo 1110090 (Fondo

di riserva per partite pregresse) e aumento di pari importo, in termini di competenza e cassa, al capitolo 1318 (Fondo di riserva per la definizione di partite pregresse) del bilancio regionale; La spesa di € 199,91 relativa agli interessi maturati sulla sorte capitale farà carico al capitolo 1315 del bilancio del corrente esercizio finanziario.

- La spesa di € 3458,75 relativa alle spese di CTU e legali ( di 1° e 2° grado ) e quelle di registrazione farà carico al capitolo 1317 del bilancio del corrente esercizio finanziario.

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta Regionale l'adozione del conseguente atto finale rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L. R. n. 7/97 art. 4 comma 4, lett. k) e della delibera di G. R. n. 3261 del 28/07/98;

## LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Infrastrutture Strategiche e Mobilità;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore e dal Dirigente responsabile del Servizio Reti ed Infrastrutture per la Mobilità;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

## DELIBERA

1. di approvare la relazione dell'Assessore alle Infrastrutture strategiche e Mobilità e di fare proprie le proposte riportate nelle premesse e che qui s'intendono integralmente riportate;
2. di riconoscere il debito fuori bilancio ammontante ad € 638,11 a titolo di risarcimento danni dovuti alla società a r. l. Stancarone a seguito di sentenza n. 81/2011 resa dal Tribunale di Bari - sez. distaccata di Bitonto,
3. di provvedere al finanziamento della spesa di € 638,11, mediante la variazione di bilancio descritta nella sezione "copertura finanziaria ai sensi della l. r. 16 novembre 2001, n. 28 e s.m.i." che qui s'intende integralmente trascritta,
4. di provvedere al pagamento degli interessi pari ad € 199,91 maturati sulla sorte capitale mediante impegno sul capitolo 1315 del bilancio del corrente esercizio finanziario come indicato nella sezione "copertura finanziaria ai sensi della l. r. 16 novembre 2001, n. 28 e s.m.i." che qui s'intende integralmente trascritta,
5. di provvedere al pagamento delle spese di CTU e legali ( di 1° e 2° grado ) e quelle di registrazione di € 3458,75 mediante impegno sul capitolo 1317 del bilancio del corrente esercizio finanziario come indicato nella sezione "copertura finanziaria ai sensi della l. r. 16 novembre 2001, n. 28 e s.m.i." che qui s'intende integralmente trascritta,
6. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi dell' art. 11 comma 2 della L.R. n. 35/2009 ( art. 13 comma 2 L. R. n.20/2010);
7. di fare obbligo al Responsabile del Servizio reti ed infrastrutture per la mobilità di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno e liquidazione della spesa, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";

8. di demandare al Responsabile del Servizio reti ed infrastrutture per la mobilità gli adempimenti rivenienti dall'art.23, comma 5, della Legge 27 dicembre 2002, n.289;

9. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art 42, comma 7, della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Dott.Romano Donno Dott.Nichi Vendola

---